

emanata dal Gran Consiglio il 2 giugno 1961 ¹

I. Organizzazione ²

Art. 1 ³

¹ Il Tribunale cantonale è composto di un presidente e di due vicepresidenti in servizio completo e di dieci giudici in servizio parziale.

² Il Tribunale intero, che raggiunge il numero legale quando è presente la maggioranza assoluta dei giudici, ha i seguenti compiti:

- a) provvedere al costituirsi e alle faccende dell'amministrazione giudiziaria, a parte quegli affari d'importanza secondaria che vengono delegati alla Camera di vigilanza sulla giustizia;
- b) nel campo della vigilanza sulla giustizia emanare i decreti con cui funzionari giudiziari dei distretti e dei circoli vengono sospesi temporaneamente nelle loro funzioni o destituiti (art. 33 cpv. 1 lett. e & d della legge statutaria sui tribunali ⁴).

Art. 2 ⁵

¹ Il Tribunale cantonale costituisce una Camera civile, una Camera penale e una Camera di vigilanza sulla giustizia composte ciascuna di cinque giudici nonché la Commissione del Tribunale cantonale, la Camera dei minorenni e la Camera di gravame che siedono ciascuna con tre membri.

² Nel quadro delle norme di competenza valide e di eventuali direttive emanate dal Tribunale intero il presidente del Tribunale cantonale assegna alle singole camere le pratiche curando che l'onere di lavoro sia ben distribuito.

³ Sono di competenza della Camera di vigilanza sulla giustizia:

- a) le funzioni di vigilanza sulla giustizia non riservate al Tribunale cantonale intero ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera b;
- b) le nomine e le faccende d'amministrazione giudiziaria attribuite a questa Camera dal Tribunale cantonale intero ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera a.

Art. 3

¹ Per le condizioni di stipendio e d'impiego del personale fanno stato l'ordinanza sul personale emanata dal Gran Consiglio ⁶ e le relative disposizioni esecutive del Governo, ⁷ le competenze di decisione ivi attribuite al Governo o ai Dipartimenti vengono esercitate per analogia dal Tribunale cantonale.

² Può essere nominato attuario solo chi possiede la patente d'avvocato grigione.

Art. 4 ⁸

Art. 5

¹ I membri del Tribunale cantonale che non possono assistere a una seduta sono tenuti a informarne tempestivamente il presidente indicando i motivi.

² ⁹Essi vengono sostituiti da giudici di altre camere. Il presidente provvede per quanto possibile, a un onere di lavoro uguale dei giudici.

Art. 6 ¹⁰

II. Incombenze del presidente del Tribunale cantonale

Art. 7

¹ Il presidente vigila sugli affari del Tribunale cantonale nel loro complesso. Egli dirige le sedute del Tribunale e delle sue sezioni e provvede a che le pratiche siano evase sollecitamente.

² Egli redige di regola ogni mese il ruolo degli affari, ne informa i giudici e convoca il Tribunale.

³ Il presidente decide le pratiche presidenziali e ordina, ove sia necessario, misure provvisionali.

⁴ Egli rappresenta il Tribunale di fronte a terzi.

Art. 8

¹ Il presidente riceve tutte le istanze e corrispondenze destinate al Tribunale cantonale e alle sue sezioni. Egli ordina che si richiedano le osservazioni concernenti le pratiche e fa preparare, ove ciò sia possibile, controosservazioni per i tribunali della Confederazione.

² Egli approva e firma le sentenze e i decreti compilati.

Art. 9 ¹¹

III. Incombenze degli attuari del Tribunale cantonale

Art. 10

¹ Gli attuari prendono parte alle sedute. Essi tengono il protocollo dei dibattimenti del Tribunale cantonale e delle sue sezioni, redigono la motivazione delle sentenze e dei decreti e la presentano per approvazione al presidente.

² Essi firmano insieme al presidente le sentenze e i decreti del Tribunale cantonale e delle sue sezioni compilati.

Art. 11

Spetta agli attuari la diretta sorveglianza della Cancelleria. Essi confrontano ogni mese gli importi in contanti e su conto di chèques postali della cassa del Tribunale cantonale con il saldo allibrato.

Art. 12

¹ Gli attuari curano secondo le istruzioni del presidente la biblioteca del Tribunale cantonale, i cui fondi possono essere consultati in sede dai funzionari giudiziari grigioni e dai titolari della patente di avvocato grigione.

² Sotto la direzione del presidente gli attuari preparano la Raccolta delle decisioni (Giurisprudenza del Tribunale cantonale dei Grigioni), da pubblicarsi annualmente.

Art. 13

Il presidente decide la designazione di attuari ad hoc e di alunni giudiziari quali sostituti degli attuari.

IV. Incombenze della Cancelleria del Tribunale cantonale

Art. 14

La Cancelleria del Tribunale cantonale comprende un segretario e l'altro personale occorrente.

Art. 15

Il segretario deve registrare le pratiche pervenute, tenere la contabilità e la cassa secondo i criteri e le istruzioni validi per gli uffici cantonali, redigere la corrispondenza richiesta dagli affari processuali secondo le direttive del presidente o degli attuari, provvedere alla custodia dei protocolli, sentenze, decreti ed atti e all'invio delle citazioni, sentenze e decreti, occuparsi dell'archivio e del materiale di cancelleria.

Art. 16

Il rimanente personale di Cancelleria sbriga i lavori di compilazione secondo le istruzioni degli attuari o del segretario.

V. Norme di gestione

Art. 17

Su ogni atto o scritto pervenuto va indicata la data di arrivo. Tutte le pratiche vanno registrate.

Art. 18

Nelle pratiche di appello la sentenza e il protocollo dell'autorità inferiore, la dichiarazione d'appello e, se necessario, anche gli atti vanno messi in circolazione fra i giudici prima del dibattimento principale. Per le pratiche semplici si può rinunciare a questa procedura.

Art. 19

¹ Le citazioni e le decisioni per persone patrocinata vanno inviate al loro patrocinatore.

² Se si rende necessaria la comparsa delle parti, vengono citati a comparire anche i patrocinatori.

Art. 20

Per i casi molto complicati o concernenti materie speciali il Tribunale cantonale può designare relatore uno dei giudici.

Art. 21 ¹²**Art. 22**

Il presidente e, col suo consenso, anche gli attuari possono informare il pubblico di una decisione passata in giudicato, se ciò sia giustificato da pubblico interesse.

Art. 23

Le parti hanno diritto di pretendere copie delle sentenze contro una tassa da fissarsi dal presidente.

Art. 24

¹ Quando una sentenza di diritto civile è passata in giudicato, i documenti originali vanno restituiti alle parti. Lo stesso criterio vale per le cause penali solo se la restituzione possa avvenire senza pregiudizio.

² Gli atti civili vengono archiviati nella sede del Tribunale cantonale, quelli penali presso la Procura pubblica.

Art. 25

¹ Il Tribunale procede con scrutinio aperto alle votazioni ed elezioni. Se però un membro del Tribunale chiede lo scrutinio segreto, la sua domanda dev'essere accolta.

² Ogni giudice è obbligato a votare.

Art. 26

¹ I giudici siedono nell'ordine determinato dalla loro anzianità di servizio o, se questa sia uguale, dalla loro età.

² Il vicepresidente siede alla destra del presidente.

³ ... ¹³

Art. 27

¹ ¹⁴ Se vi è comparsa delle parti i giudici, gli attuari e i patrocinatori legali devono presentarsi in abito nero o in toga.

² Il Tribunale può dichiarare la toga obbligatoria per i giudici.

³ Quando un accusato in causa penale debba comparire dinanzi al Tribunale in corpore, alla seduta sarà presente un agente della Polizia cantonale in uniforme.

⁴ Per le altre pratiche penali il presidente decide caso per caso se debba essere presente un agente cantonale.

Art. 28

Sono lingue giudiziarie le lingue nazionali riconosciute dalla costituzione cantonale. ¹⁵ La sentenza va redatta in tedesco. Per le parti nelle Vallate di lingua italiana dev'essere allegata una traduzione in italiano. Per l'effetto esecutivo delle sentenze e decreti fa stato il testo tedesco.

Art. 29

La parte o il patrocinatore che giungono in ritardo a una seduta possono essere condannati dal Tribunale a una multa fino a 100 franchi.

Art. 30

Le parti, i loro patrocinatori e il pubblico devono alzarsi quando viene letta la decisione.

VI. Disposizioni finali**Art. 31** ¹⁶**Art. 32**

La presente ordinanza sostituisce il regolamento di gestione del Tribunale cantonale del 3 novembre 1857 e l'ordinanza del Gran Consiglio concernente l'organizzazione della Cancelleria del Tribunale cantonale, emanata dal Gran Consiglio il

18 novembre 1913 ¹⁷, ed entra subito in vigore.

Art. 33

La revisione parziale del 21 febbraio 1978 ¹⁸ viene dichiarata in vigore dal Governo. ¹⁹ Per la data della sua entrata in vigore il Gran Consiglio nomina sette altri giudici cantonali in servizio parziale. Con la loro entrata in servizio cessano le funzioni dei giudici cantonali supplenti in carica.

Note finali

- 1 M 27 mar. 1961, 118; PGC 1961, 214
- 2 Testo giusta revisione tramite art. 1 cifra 1 ordinanza del Gran Consiglio sull'adeguamento di atti legislativi emanati dal Gran Consiglio all'art. 6 cifra 1 CEDU e art. 98a OG
- 3 Testo giusta revisione tramite art. 1 cifra 1 ordinanza del Gran Consiglio sull'adeguamento di atti legislativi emanati dal Gran Consiglio all'art. 6 cifra 1 CEDU e art. 98a OG
- 4 CSC 310.000
- 5 Testo giusta DGC 21 feb. 1978; M 29 giu. 1976, 99, 137; PGC 1976/77, 429, 578
- 6 CSC 170.400
- 7 CSC 170.410
- 8 Abrogato giusta DGC 21 feb. 1978; M 29 giu. 1976, 99, 137; PGC 1976/77, 429, 578
- 9 Testo giusta DGC 21 feb. 1978; M 29 giu. 1976, 99, 137; PGC 1976/77, 429, 578
- 10 Abrogato giusta DGC 21 feb. 1978; M 29 giu. 1976, 99, 137; PGC 1976/77, 429, 578
- 11 Abrogato giusta DGC 21 feb. 1978; M 29 giu. 1976, 99, 137; PGC 1976/77, 429, 578
- 12 Abrogazione giusta DGC 21 feb. 1978; M 29 giu. 1976, 99, 137; PGC 1976/77, 429, 578
- 13 Abrogazione giusta DGC 21 feb. 1978; M 29 giu. 1976, 99, 137; PGC 1976/77, 429, 578
- 14 Testo giusta DGC 21 feb. 1978; M 29 giu. 1976; 99, 137; PGC 1976/77, 429, 578
- 15 Vedi l'art. 46 Cost., CSC 110.100
- 16 Abrogazione giusta DGC 21 feb. 1978; M 29 giu. 1976, 99, 137; PGC 1976/77, 429, 578
- 17 RC VII, 342
- 18 Secondo le note ai singoli art.
- 19 Entrata in vigore il 1° gen. 1979 giusta DG 23 ott. 1978